

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 702}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANONE, BOZZI, MALAGODI, MAZZARINO, COSTA

Presentata l'8 novembre 1976

Modifica all'articolo 21 della legge 8 aprile 1976, n. 278, recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 8 aprile 1976, n. 278, regola i procedimenti elettorali per la elezione dei rappresentanti circoscrizionali nei comuni.

In particolare l'articolo 8 di detta legge stabilisce l'obbligo della sottoscrizione da parte degli elettori di ciascuna circoscrizione delle liste dei candidati all'elezione stessa.

Nell'ultimo comma, poi, dello stesso articolo 8 è stabilito che la sottoscrizione non è necessaria quando contestualmente viene presentata oltre la lista dei candidati alla elezione circoscrizionale anche una lista di candidati per l'elezione degli organi elettivi comunali, a condizione che ambedue le liste portino lo stesso contrassegno.

Sin qui la norma ordinaria contenuta nell'articolo 8 della citata legge.

Nell'articolo 21 invece si prevede che in sede di prima applicazione all'elezione dei rappresentanti circoscrizionali si debba provvedere entro un anno dall'approvazione del Regolamento previsto dall'artico-

lo 4 della detta legge, senza tuttavia estendere in qualche maniera la particolare agevolazione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 8 di cui sopra si è detto anche all'unico caso di elezione non contestuale degli organi comunali e di quelli circoscrizionali.

Il risultato che ne deriva è un peggioramento delle condizioni poste ai presentatori nella fase transitoria e di prima applicazione rispetto alla ipotesi ordinaria prevista dall'articolo 8 della legge 8 aprile 1976, n. 278.

Poiché non solo considerazioni di prassi legislativa ma la necessità di favorire il processo di maggiore partecipazione dei cittadini alle istituzioni comunali anche attraverso la facilitazione della attività preparatoria alla fase dell'elezione propriamente detta rendono necessario adeguare le norme transitorie alle più favorevoli ipotesi delle norme ordinarie, peraltro anche più complete. A questo scopo si è predisposto il seguente articolo unico del quale si chiede l'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Dopo il primo comma dell'articolo 21 della legge 8 aprile 1976, n. 278, è aggiunto il seguente comma:

« **Nell'ipotesi di cui al comma precedente non è obbligatoria la sottoscrizione di cui all'articolo 8 della presente legge, se la lista dei candidati reca un contrassegno indicante liste già presentate per la elezione del consiglio comunale in carica** ».